



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Spett.le Provincia di Alessandria  
Direzione Ambiente Viabilità 1  
Via Galimberti, 2/A,  
CAP 15121 Alessandria  
[protocollo.viabilita@cert.provincia.alessandria.it](mailto:protocollo.viabilita@cert.provincia.alessandria.it)  
[direzione.pianificazione@cert.provincia.alessandria.it](mailto:direzione.pianificazione@cert.provincia.alessandria.it)

e p.c. Al Capo Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)  
Ing. Laura D'Aprile  
[diss@pec.mite.gov.it](mailto:diss@pec.mite.gov.it)

**Oggetto: Interpello ex art 3-septies del Digs 152/2006 - interpello sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale e nello specifico relativamente alla promozione dell'uso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili - D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i..**

Con nota acquisita con prot. n. 176572 del 02/11/2023 codesta Provincia- Direzione Ambiente Viabilità 1 - ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, avente ad oggetto la richiesta a quanto dappresso:

Dalla lettura delle modifiche normative intercorse in merito agli impianti inerenti l'impiego di energie rinnovabili l'interpellante espone che sono sorti alcuni dubbi interpretativi per i quali ritiene necessario un confronto questo Ministero onde evitare errori nell'applicazione delle norme stesse nello svolgimento dei procedimenti.

Nello specifico l'istante fa riferimento all'art. 20 comma 8 del D.lgs. 8/11/2021, n. 199, lettera c quater) che recita:

*“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]*

*c quater) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né*

ID Utente: 6921  
ID Documento: VA\_05-6921\_2024-0007  
Data stesura: 25/09/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.  
Ufficio: VA\_05  
Data: 26/09/2024

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06 5722 5000-5104 – VA-udg@mite.gov.it

PEC: VA@pec.mite.gov.it

*ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]"*

Dalla lettura dell'articolo l'esponente rappresenta che non parebbe chiaro se:

1) ***tutte le aree che*** “non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]” ***siano da considerarsi aree idonee, a prescindere dall'appartenenza a una delle casistiche menzionate nelle precedenti lettere a), b), c), c bis), e c ter)***

oppure se

2) ***le aree*** “che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]” ***siano da considerarsi idonee solamente nel caso in cui le stesse siano anche ricomprese in una delle precedenti casistiche riportate alle lettere a), b), c), c bis), e c ter)***

oppure ancora se

3) ***le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) siano comunque idonee anche se*** “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”

oppure, infine

4) ***se le aree ricadenti tra quelle individuate dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter) siano da considerarsi idonee a patto che non siano*** “ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta Provincia si rappresenta che dal tenore della norma di cui all'art 20 comma 8 del D.lgs 199/2002, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, possono considerarsi idonee

- le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), anche se ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 22/1/2004, n. 42, e se ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo;
- le aree di cui alla lettera c ter), in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed

esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano.

Sono inoltre idonee tutte le aree indicate nella lettera c) *quater* del predetto articolo 20 comma 8 del D.lgs 199/2021.

**Il Direttore Generale**

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)